



Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>

UFFICIO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Suelli - Disposizioni per l' ingresso al Cimitero Comunale;

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in particolare l'art. 1 comma 1 ai sensi del quale possono essere adottate una o più misure tra quelle previste al successivo comma 2 per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, e il comma 2 dove si prevedono le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale;

Richiamato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto – legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il DPCM del 26.04.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020;

Vista altresì l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto l'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale", con il quale al comma 2 si prevede la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti che non siano in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti stabiliti dallo stesso D.L. n. 19/2020;

Considerato che l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20/2020 prevede all'art. 28 che "I Sindaci hanno la facoltà di disporre – con propria ordinanza – l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.";

Viste le faq pubblicate sul sito del Governo secondo le quali è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.

Preso atto dell'andamento della diffusione epidemiologica nel territorio regionale e considerato comunque il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il numero dei casi e dei decessi notificati fino ad oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Rilevato che nel territorio del Comune di Suelli non sono stati registrati casi positivi relativi a COVID-19;



Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>

UFFICIO SINDACO

Ritenuto pertanto di disporre l'apertura al pubblico del Cimitero e la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 disponendo misure organizzative per evitare assembramenti e garantire le adeguate distanze tra i visitatori del Cimitero Comunale;

Considerato che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Suelli, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e dei provvedimenti citati e in tal senso pienamente rispettosi dei limiti posti dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 19 del 25.03.2020;

Ravvisata la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Richiamati:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., che rispettivamente prevedono:
 - c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
 - c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

Dato atto che:

- il presente provvedimento, oggetto di comunicazione al Prefetto, trova applicazione dal 04.05.2020 fino a nuove disposizioni e/o integrazioni;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

Vista la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"...nonché ... "Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, a decorrere dal 07.05.2020 fino al 10.05.2020 è disposta l'apertura del Cimitero Comunale alle seguenti condizioni:

1. Il Cimitero Comunale è aperto al pubblico nei seguenti orari:

Mattina	dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Pomeriggio	dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, a decorrere dal 11.05.2020 è disposta l'apertura del Cimitero Comunale nei fine settimana (Sabato e Domenica) alle seguenti condizioni:

2. Il Cimitero Comunale è aperto al pubblico nei seguenti orari:

Mattina	dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Pomeriggio	dalle ore 16:00 alle ore 19:00



Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>

UFFICIO SINDACO

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa è disposta l'apertura del Cimitero Comunale alle seguenti condizioni:

1. È imposto ai visitatori del Cimitero l'obbligo di utilizzare la mascherina e guanti monouso;
2. È imposto ai visitatori l'obbligo della distanza interpersonale di minimo metri uno, anche se parenti tra di loro, ad eccezione dei nuclei familiari conviventi e nei casi in cui si renda necessario accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili;
3. È consentita la sola visita diretta alla tomba dei propri cari senza possibilità di spostamenti all'interno dell'area cimiteriale, salvo gli spostamenti legati al ricambio dell'acqua, smaltimento di rifiuti;
4. È chiuso al pubblico l'utilizzo dei servizi igienici;
5. È consentito sostare all'interno del cimitero per un massimo di 30 (trenta) minuti;
6. È consentito recarsi in cimitero una sola volta alla settimana;
7. È consentito recarsi in cimitero ad un massimo di due componenti del nucleo familiare;
8. È disposto l'obbligo di firma all'ingresso e all'uscita del cimitero su apposito registro;
9. Alla Protezione Civile Comunale, di:
 - adottare adeguati protocolli e strumenti necessari al fine di evitare assembramenti di visitatori negli orari di apertura del cimitero;
 - garantire l'applicazione e vigilare l'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza da parte dei visitatori;

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo ed alla Protezione Civile Comunale per l'osservanza della presente ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando di Polizia Locale, delle forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;

Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Suelli e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e sarà punito ai sensi dell' Art. 650 del codice Penale;

La trasmissione della presente ordinanza per opportuna conoscenza e per tutti i provvedimenti di competenza:

- | | |
|--|---|
| - Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Suelli; | Pec: serviziotecnico.suelli@legalmail.it |
| - Ufficio di Polizia Locale del Comune di Suelli; | Pec: polizialocale.suelli@legalmail.it |
| - Protezione Civile Comunale | Pec: protocollo.suelli@legalmail.it |
| - Al Prefetto di Cagliari; | Pec: sicurezza.prefca@pec.interno.it |
| - Alla Questura di Cagliari; | Pec: gab.quest.ca@pec.ps.poliziadistato.it |
| - Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Suelli | Pec: tca26390@pec.carabinieri.it |

Si informa che il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Suelli.

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze

IL SINDACO
Massimiliano Garau

